Sentenza del 06/12/2021 n. 38482 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Emerge dalla sentenza impugnata che il Comune di Villa Basilica ha affidato alla s.p.a. Gesam il servizio di distribuzione del gas metano, nonchè l'utilizzo della rete di distribuzione, di cui è proprietario, a fronte della corresponsione di un canone annuo e ha sottoposto a iva le operazioni, emettendo fatture con rivalsa dell'iva nei confronti della Gesam.

L'Agenzia delle entrate ha recuperato l'iva che ha ritenuto indebitamente detratta, perchè, a suo avviso, il Comune è privo di soggettività passiva, perchè, mediante l'affidamento dell'attività in questione, svolge funzioni di pubblica utilità.

Il Comune ha impugnato i conseguenti avvisi di accertamento, riguardanti gli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca, mentre quella regionale della Toscana ha accolto l'appello dell'Agenzia, con esclusione della pretesa sanzionatoria, in quanto, ha rilevato, benchè sia da escludere che il Comune si trovi in una posizione di supremazia, come si evince dalla stipulazione di un atto di natura privatistica con la Gesam, ciononostante manca il presupposto impositivo oggettivo, perchè l'attività economica di erogazione del gas è appunto svolta dalla Gesam.

Contro questa sentenza propone ricorso il Comune di Basilica per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, laddove il terzo consiste in un'istanza di riunione.

L'Agenzia non risponde con difese scritte.

Motivi della decisione

1. - Con il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, il Comune denuncia:

- la violazione o falsa applicazione della combinazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3, art. 4, comma 5, lett. b), della Dir. iva, art. 13, e della sesta Dir., art. 4, là dove il giudice d'appello ha escluso che il Comune, mediante l'affidamento alla Gesam dell'attività di distribuzione del gas, abbia svolto un'attività economica imponibile ai fini dell'iva - primo motivo;

- la violazione o falsa applicazione della combinazione del D.P.R. n. 633772, artt. 1, 3 e 4, della sesta Dir., art. 4, e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113, là dove la Commissione tributaria regionale ha escluso la natura commerciale dell'attività svolta dal Comune, sebbene il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113, annoveri la gestione delle reti del gas tra i servizi pubblici di rilevanza economica -secondo motivo.

2. - La censura complessivamente proposta è fondata.

La questione è stata già risolta da questa Corte in relazione a fattispecie identica a quella in esame, oggetto del giudizio col quale si chiede la riunione col terzo motivo di ricorso.

Si è difatti stabilito (Cass. n. 14263/16) che, in tema di iva, la concessione da parte di un Comune del servizio di somministrazione di gas è una attività economica attratta nel campo dell'applicazione dell'imposta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1, sicchè l'ente concedente è soggetto passivo d'imposta sui canoni riscossi in ragione del rapporto sinallagmatico instaurato con l'azienda concessionaria del servizio, la quale, essendo tenuta all'imposta in via di rivalsa, ha diritto alla detrazione citato Decreto, ex art. 19.

2.1. - Anche successivamente si è specificato (Cass. n. 17795/18) che la concessione, da parte di un ente pubblico, di un servizio di pubblica utilità è un'attività economica che rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta, dovendo escludersi la qualità di soggetto iva di una pubblica amministrazione solo ove la stessa, pur nello svolgimento di un'attività astrattamente commerciale, operi quale "autorità pubblica", esercitando le relative potestà rispetto alla gestione, sebbene demandata ad un'impresa privata, di un servizio necessario per la comunità (Cass. n. 17795/18; da ultimo, nella giurisprudenza unionale, vedi Corte giust. causa C-604/19, Gmina Wroclaw).

3. - Il ricorso va quindi accolto, la sentenza cassata e il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento del ricorso originariamente proposto.

Il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione delle spese inerenti ai gradi di merito.

Quella del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto. Compensa le spese inerenti ai gradi di merito e condanna l'Agenzia a pagare le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre il 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza